



COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
 PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 30	
La presente deliberazione consta di N. _____ fogli, N. _____ pag. e N. _____ allegati	
CODICE ENTE	CODICE MATERIA
10452	

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale

OGGETTO: ASSUNZIONE DI N.1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO CINQUE MESI.

L'anno **duemilasedici** addì **quindici** del mese di **marzo** alle ore **12.00** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Pres./ Ass.
ZANARDI MICHELE	SINDACO	Presente
DUSI CATERINA	ASSESSORE	Presente
CABRA PAOLO	ASSESSORE	Presente
OMODEI ELISA	ASSESSORE	Presente

Totale presenti **4** Totale assenti **0**

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dott. Alessandro Tomaselli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ZANARDI MICHELE** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

visto l'art. 39 commi 1 e 19, della legge 27/12/97 n.449 che stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, la Giunta comunale è tenuta alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

visto l'art. 89 comma 5 del T.U. approvato con D.lgs. 18/8/2000 n°267 il quale dispone: "Gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari";

richiamata la propria deliberazione n.52 del 09/08/2012 con la quale si è provveduto alla approvazione della nuova dotazione organica in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.lgs. 165/2001;

richiamata la propria deliberazione n.35 del 12/05/2015 relativa alla autorizzazione alla mobilità presso altro ente di un agente di Polizia Locale inquadrato nella categoria C1;

vista la determinazione n.43 del 22/02/2016 con la quale è stato concesso, dal 3 marzo 2016 al 17 dicembre 2017, alla Posizione Organizzativa di Polizia Locale, un congedo straordinario retribuito per assistenza a familiare con handicap, ai sensi dell'art.42 comma 5 e seguenti del D.lgs. 26/03/2001 n.151 e s.m.i.;

atteso pertanto che ad oggi non è presente in servizio nessun Agente di Polizia Locale;

richiamato l'art.1 comma 424 della legge 23/12/2014 n.190 (legge di stabilità 2015) e la circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n.1/2015, che destina, nei limiti indicati, le capacità assunzionali, a tempo indeterminato, degli enti locali alla ricollocazione del personale soprannumerario delle Provincie;

visto il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 il quale, al fine di garantire la ricollocazione del predetto personale, dispone che *"è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative*

assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili";

atteso che il territorio di Villanuova sul Clisi è interessato sia, indirettamente, ai flussi turistici che si riversano sul lago di Garda e che comportano un rilevante aumento del traffico veicolare nelle strade e sia, direttamente, da un flusso turistico derivante dalle località montane del nostro territorio di Prandaglio e Mezzane;

atteso pertanto che questa Amministrazione comunale deve garantire, almeno da aprile ad agosto, il servizio di Polizia Locale, sia per una serie di funzioni di particolare rilievo per la cittadinanza di sicurezza e viabilità;

visto l'articolo 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015 prevede che *"Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov (.....)";*

ritenuto, in attesa degli eventuali provvedimenti di sblocco in materia ai sensi della suddetta norma, di procedere all'assunzione di una unità di personale a tempo determinato nel profilo di Agente di Polizia Locale cat. "C" – posizione economica C1 – per un periodo di cinque mesi da aprile ad agosto nel rispetto di quanto previsto dal succitato art. 5 comma 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

visto altresì l'art. 49 del D.L. n. 112/08, convertito in L. n. 133/08 (c.d. Decreto Brunetta), che sancisce che "per esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione";

rilevato che il concreto esercizio delle facoltà assunzionali presso gli Enti locali e' sottoposto a inderogabili vincoli e limiti di legge che incidono sia sull'an che sul quantum della potestà di reclutamento;

richiamato, riguardo il personale a tempo determinato di cui al presente provvedimento, l'art.9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122 e s.m.i. ed in particolare come modificato dall'art.11, comma 4-bis del decreto legge 24 giugno 2010 n.90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2010, n.114 il quale dispone: *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ecc...(omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. (.....)A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. **Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009”**;*

richiamati, riguardo il rispetto generale della spesa per il personale, i seguenti commi dell'articolo unico della legge 27/12/2006, n.296 (finanziaria 2007), come modificati o introdotti, da ultimo, dall'art.3, del D.L. 26/06/2014, n.90, convertito con legge n.114 del 11/08/2014: comma 557, 557 bis, 557 ter, 557 quater *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;

richiamate inoltre le deliberazioni della Corte dei Conti sez. Autonomie n.26-27-28/2015 che hanno dato utili chiarimenti alla materia riguardo il tetto di spesa per personale che gli enti locali devono rispettare;

acclarato, come da comunicazione del responsabile dell'area economico finanziario, ai sensi della succitata normativa ed anche alla luce della deliberazione della Corte dei Conti sez. Autonomie n.27/2015, che il Comune di Villanuova sul Clisi:

- ai sensi dell'art.76 comma 4 del d.l. 112/2008 convertito in legge 133/2008: ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 e, per i dati oggi in possesso, per il 2015;

- ai sensi dell'art.1 comma 557 lett.a) della legge 296/2006 e s.m.i.: l'incidenza percentuale della spesa di personale (€1.012.313,29) sul totale della media della spesa corrente (€3.656.167,40) nel triennio 2011/2013 è stata pari al 27,69% e per l'anno 2016, sulla scorta delle previsioni, sarà del 20,03% e quindi inferiore;
- ai sensi dell'art.1 comma 557-quater della legge 296/2006 e s.m.i.: il tetto della spesa totale del personale in rapporto al triennio precedente essendo prevista per l'anno 2016 una spesa pari a € 787.850,00 inferiore rispetto alle risultanze del valore medio del triennio 2013/2015 pari a €1.012.313,29;
- ai sensi dell'art.9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122 e s.m.i., che la spesa per personale a tempo determinato sostenuta nell'anno 2009 è stata pari ad € 32.529,27 e la spesa annua per l'assunzione di personale a tempo determinato per l'anno 2016 compreso quella di cui al presente provvedimento è inferiore;

dato atto, nel rispetto della suddetta normativa, che la spesa di personale del Comune di Villanuova sul Clisi per l'anno 2016 sarà improntata al contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente (2013/2014/2015) ed al rapporto tra spesa di personale e spesa corrente con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013;

dato atto quindi che il Comune di Villanuova sul Clisi rispetta, oltre che il patto di stabilità, anche gli altri parametri stabiliti dalla legge per provvedere all'assunzione in parola;

dato atto inoltre che:

- la Giunta comunale con deliberazione n.32 del 14/04/2015 ha approvato il Piano Azioni Positive per il triennio 2015/2017 ai sensi dell'art.48 del d.lgs 11 aprile 2006 , n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- la Giunta comunale con deliberazione n.19 del 18/02/2016 ha dichiarato la mancanza di condizioni di esubero;
- non sono attive graduatoria di precedenti concorsi inerenti il profilo professionale necessario;
- con sentenza della Corte Costituzionale n.272/2015 si è dichiarata la illegittimità dell'art. 41 comma 2 del d.l. 66/2014 che imponeva, ai fini delle assunzioni, il rispetto dei tempi medi di pagamento;

letta e richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/26467/110/26 del 25 settembre 1997, recante chiarimenti in ordine a: "Articolo 17, commi 132 e 133 della legge 75.05.

7997, n° 127 – *Personale addetto all'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate.*”;

richiamato l'art. 9 della Legge 16/01/2003 n.3 che prevede che gli Enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;

richiamata la propria deliberazione n.42 del 18/06/2015 con la quale si provvedeva:

- DI AUTORIZZARE l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per esami approvata con determinazione del responsabile del Servizio del Comune di Pompiano n.247/2012 per la copertura, da parte del Comune di Villanuova sul Clisi di n.1 posto a tempo pieno e determinato di Agente di Polizia Locale Cat. C1;
- DI UTILIZZARE la suddetta graduatoria nel rispetto dello schema di accordo allegato trasmesso al Comune di Pompiano con nota PEC prot.n. 5117 del 11/06/2015;

vista la nota PEC prot. n. 3866 del 17/06/2015, pervenuta al ns. protocollo al n.5329 del 18/06/2015, con la quale il Comune di Pompiano comunica che con deliberazione della Giunta comunale n.59 del 16/06/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, ha espresso il proprio assenso all'utilizzo della suddetta graduatoria da parte del Comune di Villanuova sul Clisi;

ravvisata l'opportunità, per la copertura del posto sopra specificato, di avvalersi pertanto della sopraccitata graduatoria predisposta dal Comune di Pompiano;

visto il bilancio di previsione 2016 il cui schema è stato approvato con precedente deliberazione in data odierna;

richiamato l'art. 5 del D.lgs.165/2001 (Poteri di Organizzazione) come modificato dall'art. 34 del D.lgs.27/10/2009 n.150 il quale dispone:

- 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.*
- 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.*
- 3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni;*

visto il parere del Revisore del Conto;

acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore Affari Generali e del Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del T.U..EE.LL. n. 267/2000;

Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1. DI PROCEDERE all'assunzione di una unità di personale a tempo pieno e determinato nel profilo di Agente di Polizia Locale cat. "C" – posizione economica C1 – per cinque mesi dal 1 aprile al 30 agosto 2016.
2. DI AUTORIZZARE al suddetto fine l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per esami approvata con determinazione del responsabile del Servizio del Comune di Pompiano n.247/2012.
3. DI UTILIZZARE la suddetta graduatoria nel rispetto dello schema di accordo allegato trasmesso al Comune di Pompiano con nota PEC prot.n. 5117 del 11/06/2015 ed approvato con propria deliberazione n.42 del 18/06/2015.
4. DI DEMANDARE al Sindaco ed al Segretario Comunale, di porre in essere tutti gli atti e provvedimenti necessari all'assunzione tramite utilizzo della suddetta graduatoria del Comune di Pompiano.
5. DI DARE ATTO che la spesa riferita all'esercizio finanziario 2016 troverà imputazione nel Bilancio di Previsione il cui schema è stato approvato.
6. DI INVIARE la presente deliberazione al Comune di Pompiano.
7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento, così come disposto dall'art.23 e segg. Del D.Lgs. n.33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
8. DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art.125 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267, la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliare contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, all'unanimità

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Il Sindaco
F.to Zanardi Michele

Il Segretario Comunale
F.to Dottor Alessandro Tomaselli

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione, in data odierna:

- ✓ è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi;
- ✓ è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari.

Municipio di Villanuova sC 22.03.2016

Il Segretario Comunale
(F.to Dottor Alessandro Tomaselli)

ESECUTIVITA'

Visto l'articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul sito informatico del comune (articolo 134, comma 3);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti il collegio (articolo 134, comma 4).

Municipio di Villanuova sC 22.03.2016

Il Segretario Comunale
(F.to Dottor Alessandro Tomaselli)

COPIA CONFORME

Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.

Municipio di Villanuova sC 24/03/2016

Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Tomaselli